

Allegato alla Deliberazione della Giunta Camerale n. 24 del 16.4.2019

LINEE PROCEDURALI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI IN ALCUNE FATTISPECIE DI ILLECITI RISCONTRABILI NEI CONTROLLI SULL'ATTIVITA' DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE

L'Ente avvia il procedimento sanzionatorio disciplinare ai sensi dell'art. 18 del d.m. n. 452/1990 nei seguenti casi, in quanto riconducibili ai comportamenti soggetti a sanzione disciplinare:

Esercizio dell'attività risultante agli atti del Registro imprese in assenza di idonea garanzia assicurativa (art. 3, comma 5-bis, della Legge 39/1989)

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative da parte dell'ufficio camerale competente nei casi previsti dalla legge, si avvia il procedimento disciplinare e si applica la sanzione della sospensione dell'attività per un mese in riferimento a ogni anno risultato privo di copertura assicurativa, fino a un massimo di cinque mesi.

Nei casi di copertura assicurativa con polizza retroattiva o con massimale inferiore agli importi minimi stabiliti dalle disposizioni ministeriali, si applica una riduzione fino al 50% sul periodo di sospensione determinato ai sensi del paragrafo precedente.

Utilizzo di moduli o formulari non preventivamente depositati presso il Registro imprese/REA (art. 5, comma 4, della Legge 39/1989)

In caso di primo riscontro della violazione, l'ufficio camerale competente notifica l'illecito e avvia il procedimento sanzionatorio amministrativo, ma non viene avviato il procedimento disciplinare, salvo i casi in cui, oltre all'irregolarità in questione, si riscontrino altri illeciti; per tale ipotesi nell'applicazione della sanzione si terrà conto dell'inottemperanza, quale elemento aggravante.

In caso di reiterata inosservanza dell'obbligo - oltre all'accertamento della violazione amministrativa - si avvia il procedimento disciplinare e si applica la sanzione della sospensione dell'attività per un mese.